

Copia



Comune di San Giacomo Vercellese

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 18/05/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

L'anno **duemilaventitre** addì **diciotto** del mese di **maggio** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CAMANDONA Massimo - Presidente	Sì
2. ERCOLINO Claudia - Consigliere	No
3. GEDDA Luigi - Consigliere	Sì
4. PANATTARO Roberto - Consigliere	Sì
5. PANSARASA Patrizio - Vice Sindaco	No
6. TRIANTAFYLLOU Athanassios - Consigliere	Sì
7. BOSSO Massimo - Consigliere	No
8. POLLO Paolo - Consigliere	Sì
9. BONA Alessandro - Consigliere	Sì
10. SPINA Jessica - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 7	
Totale Assenti: 3	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott. SCAGLIA Stefano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CAMANDONA Massimo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune intestato è titolare della gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti e la riscossione della relativa Tassa e che pertanto risulta necessario provvedere all'adozione di un Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

RICHIAMATO:

- l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

DATO ATTO l'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, «*a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

VISTA la legge 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio) che all'art. 1, comma 738 ha disposto l'abolizione della IUC – Imposta Unica Comunale – di cui all'art.1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI, con l'introduzione della nuova Imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi da 739 a 783 della soparichiamata legge 27.12.2019 n. 160;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 1, comma 682, della sopra citata Legge n. 147 del 27.12.2013 era stato predisposto specifico regolamento per la disciplina della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/06/2020, successivamente modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/07/2021;

VISTI:

- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio per l'anno 2022) ed i relativi provvedimenti collegati hanno introdotto importanti modifiche ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali;
- la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022 con cui ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);

PRESO ATTO che:

- in base al Tqrif gli obblighi riguardano tutti i gestori, indipendentemente dal posizionamento nello schema della matrice regolatoria, stabilito dall'ente territorialmente competente (ossia l'ente di governo dell'ambito territoriale, se istituito e funzionante, ovvero gli altri soggetti individuati dalla Regione, tra cui in alcune realtà gli stessi comuni). Al contrario del rispetto degli standard relativi alla qualità contrattuale e tecnica del servizio che riguardano, seppure in modalità differenziata, solo le gestioni collocate negli schemi della matrice regolatoria dal II al IV;
- diversi obblighi di servizio impattano direttamente sulla disciplina regolamentare della tassa sui rifiuti, avendo fatto sorgere dubbi, sin dall'emanazione della delibera dell'Arera, sulla loro cogenza nel caso di norme tributarie che stabiliscano invece regole differenti. Tuttavia, tenuto conto della competenza dell'Autorità nel fissare parametri qualitativi relativi alla gestione del servizio, gli enti si devono adeguare agli stessi, pur tenendo conto che in diversi casi si tratta di trovare l'adeguato bilanciamento tra la norma tributaria e la previsione del Tqrif;
- gli obblighi di servizio che impattano sulla disciplina regolamentare della tari si possono riassumere nei seguenti:

- Disciplina della modalità per l'attivazione del servizio (dichiarazione Tari);
- Disciplina delle modalità per la variazione o cessazione del servizio (dichiarazione di variazione e di cessazione TARI);
- Richieste di rettifica degli importi addebitati;
- Termini, modalità e strumenti di pagamento dei tributi;
- Periodicità di invio dei documenti di riscossione;
- Rateizzazioni;
- Rimborsi;

CONSIDERATO che a questi obblighi vanno aggiunti quelli relativi alla disciplina della procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche (articolo 238, comma 10, Dlgs 152/2006, articolo 3 deliberazione Arera 15/2022) e delle regole per la dimostrazione dell'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime utenze, al fine dell'applicazione della riduzione di cui al comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013;

PRESO ATTO che tali modifiche devono essere inserite nel Regolamento TARI, al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di conflitto con la normativa primaria, in considerazione del fatto che la disciplina introdotta dal Legislatore e da ARERA ha previsto specifici adempimenti, che devono trovare una definizione corretta e aggiornata nella disciplina regolamentare applicata dal Comune, per evitare l'insorgenza di possibili contenziosi;

ESAMINATA la allegata bozza di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI che risulta essere parte integrante e sostanziale al presente atto;

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ATTESO, quindi, di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in relazione al quale sono stati acquisiti i pareri normativamente previsti;

RICONOSCIUTA la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. ;

VISTO:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000 (rubricato “*Testo unico delle leggi sugli Enti Locali*”) e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ;
- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istitutivo della IUC ;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), recante la disciplina della nuova IMU ;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI i pareri favorevoli dei competenti responsabili di servizio espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** quanto esposto in narrativa che, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ne costituisce idoneo supporto motivazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.241/1990 e ss.mm.ii.;

2. **DI APPROVARE**, conseguentemente, il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) composto da n. 48 articoli, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che il regolamento di cui sopra entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023;
4. **DI RISERVARSI**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina delle entrate comunali, di modificare il relativo regolamento, ove il Legislatore dovesse differire il termine di approvazione dei bilanci comunali;
5. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Tributario ogni adempimento esecutivo occorrente per dare compiuta esecuzione all'adottanda deliberazione, compreso l'invio esclusivamente per via telematica, della stessa mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
6. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'Albo Pretorio, in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità sanciti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ;

Successivamente, con separata e analoga votazione si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to: CAMANDONA Massimo

Il Segretario Comunale
F.to: SCAGLIA Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio digitale in data 06/06/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giacomo V.se, lì 06/06/2023

L'Icaricato Comunale
F.to: QUERCIOLI Simona

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

San Giacomo V.se, lì _____

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario Comunale